

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI LUGLIO ●●●

**31 GIOVEDÌ**  
IVA**Richiesta di rimborso infrannuale.**

L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2014 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il modello F24 (per il 2° trimestre il codice è 6037) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* numeri 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e n. 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti. Per altre informazioni sull'argomento si rimanda alle istruzioni ministeriali consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 13/2014 a pag. 30.

**MODELLO 770/2014  
SEMPLIFICATO E ORDINARIO**

**Presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta.** Coloro che nel corso del 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2014:

- il mod. 770/2014 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;

- il mod. 770/2014 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Entrambi i modelli vanno presentati entro oggi in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2014, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico. Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**QUOTE LATTE**

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento ritenute Irpef 2013 e irregolarità mod. 770/2013.** Come or-

mai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento è possibile sempre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, i sostituti d'imposta, che presentano telematicamente, sempre entro oggi, i modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario per l'anno d'imposta 2013, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2013, ovvero hanno presentato i modelli 770/2013 con dati infedeli.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

**REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO**

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2010 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31 luglio 2010;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31 luglio 2012;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31 luglio 2010 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-7-2010 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-7-2012.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato a pagina 78 su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014.

**SCHEDE CARBURANTE MENSILE**

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante

esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

## MESE DI AGOSTO •••

### 1 VENERDÌ

#### TERMINI PROCESSUALI

**Inizio periodo di sospensione.** Con oggi inizia a decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.

La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributi ricevuto il 7-7-2014, impugnabile avanti la commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 21-10-2014 anziché il prossimo 5 settembre in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

### 10 DOMENICA

#### OPERATORI FILIERA OLEICOLA

**Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione; per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato a pag. 11 su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento, nonché i commercianti di olive e/o di sansa, cioè le imprese che acquistano e vendono olive e/o sansa destinate alla produzione di olio.

Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato a pag. 15 e seguente su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 dove sono richiamati i provvedimenti emanati dal Mipaaf e da Agea.

### 20 MERCOLEDÌ

#### ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

#### CAMERA DI COMMERCIO

**Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.** I contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, che non hanno effettuato entro il 7 luglio scorso il versamento del diritto camerale 2014 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 online, con la possibilità di compensare il diritto annuale camerale maggiorato dello 0,4% con eventuali altri crediti. Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

#### CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie,

o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

#### IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

**Versamento imposte con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.** I contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 7 luglio scorso il versamento dell'Ivie e/o dell'Ivafe, dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero.

Data la particolarità della scadenza si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 28/E, n. 12/E e n. 13/E, rispettivamente, del 2-7-2012 e del 3 e 9 maggio 2013, e con la risoluzione n. 27/E del 19-4-2013; si vedano inoltre le istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW del modello Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### INPS

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2014 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2013) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 28,72% (nel 2013 era 27,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 22% (nel 2013 era 20%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica.

ca obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

**Versamento contributi artigiani e commercianti.** Scade il termine per effettuare il pagamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2014 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva. A partire dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito [www.inps.it](http://www.inps.it); è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 19 del 4-2-2014.

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

#### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva.** I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare

il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014 in base al modello Unico 2014, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2014 o il 7-7-2014 (contribuenti soggetti agli studi di settore), devono versare la terza e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2014 a pag. 60.

Si tenga presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal Dpcm 13-6-2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15-6-2013). Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto UNICO 2014.

**Versamento saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.** I contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 7 luglio scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014 in base al modello Unico 2014, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33 per cento per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 17-11-2014, essendo il 16 domenica) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 1-12-2014, essendo il 30 novembre domenica).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella *tabella 2*, pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2014 a pag. 60, che è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto dal Dpcm 13-6-2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15-6-2013).

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2014 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effet-

tuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2014 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserto UNICO 2014.

#### IRPEF

**Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione.** I sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che nel corso del 2013 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/97), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.